

P. A. Croce Azzurra Santa Maria

Via Salvati n° 81/6 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Email: croceazzurra.smaria@libero.it - Tel: 081.827.27.97 - Cell: 333.29.81.243 - 333.49.49.905

Verbale Assemblea Straordinaria n.1 del 10 Gennaio 2018

Ordine del giorno:

Modifica dello Statuto sociale registrato a Nola il giorno 23.02.2017 al n° 4763a serie

Oggetto:

Modifica dello statuto sociale dell'Associazione registrato in data 23/02/2017 n° 4763a presso l'Agenzia dell'Entrate di Nola.

Si sono riuniti all'ordine del giorno 10/01/2018 alle ore 08:30 presso la sede legale dell'Associazione in Via Salvati 81/6 San Giuseppe Vesuviano (Na), per discutere della modifica dello statuto sociale dell'Associazione. Sono presenti il Presidente, il Vice-presidente il Segretario con funzione di Tesoriere il Socio Consigliere Direttivo i tre Soci Fondatori e il Socio Volontario.

Ordine del giorno:

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statuarie, e che sono presenti tutti i soci. Il Presidente informa i soci dell'importanza della modifica dello statuto sociale per aderirlo alle normative vigenti del 266/91. E quindi ha ritenuto necessario in dire l'Assemblea dei soci per esaminare e d'approvare un nuovo statuto ritenuto con forme alle esigenze dell'Associazione rispettando la normativa del 266/91.

Successivamente viene svolta la lettura del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo comprendendo il numero dall'articolo 1° all'articolo 23° mettendone a disposizione una copia per ogni socio.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

Al termine della discussione dei 23° articoli viene posto in votazione in palese lo statuto nella sua integrità.

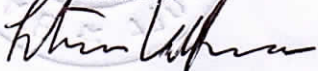
L'Assemblea con un voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne è forma e parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

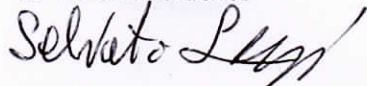
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 12:00 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente



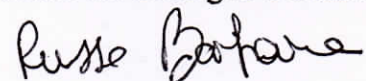
Il Vice Presidente



Il Tesoriere



Socio del Consiglio Direttivo



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA MARIA

ART. 1

(L'associazione, la sede e la durata dell'Associazione)

1. L'associazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria", di seguito detta Associazione è regolamentata dalle norme del presente statuto.
2. Tutte le attività dell'associazione ed i rapporti tra gli associati sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto.
3. La Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria è costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. Del codice civile.
4. L'associazione ha sede in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Salvati al n.81/6
5. L'associazione opera prevalentemente sul territorio Regionale.
6. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

(La legge del quadro, lo statuto ed i regolamenti)

1. L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In attuazione dello statuto, l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dell'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

(Scopo sociale e finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle fasce deboli e dei bisognosi d'aiuto e per tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale per criticità ed impedimenti permanenti o temporanei di natura fisica, psichica e sensoriale.
2. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle presentazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, svolge attività di:
 - Solidarietà, assistenza sociale e sanitaria ad anziani e fasce deboli. Attraverso l'attività di disbrigo commissioni e/o accompagnamento presso gli uffici amministrativi, prenotazioni visite mediche specialistiche, somministrazione pasti pulizie ambiente domestico.
 - Cooperazione in tema di tutela dei diritti sociali, di servizi alla persona e di educazione alla pace fra i popoli.
 - Salvaguardia ed educazione alla tutela del patrimonio forestale, agricolo, storico-artistico e culturale organizzando iniziative di sensibilizzazione come giornate educative rivolte alle giovani generazioni all'interno delle scuole.
 - Trasporto infermi e trasporto infermi in emergenza.

F. V. T. C. B. A. S. L. - L. F. B. M.

T. G. R. B.

ART.4
(I soci e la loro ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzare, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. **I soci presentano la propria opera in maniera personale, spontanea e assolutamente gratuita;** non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Il diniego va motivato.
4. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART.5
(Diritti e doveri dei soci)

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
2. I soci non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'Attività e che siano documentate.
4. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le finalità dell'Associazione.

ART.6
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
3. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetti trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

F. V. T. C. B. A. S. L. L. F. B. M.
T. G. R. B.

5. La proposta motivata dall'esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7
(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'Assemblea
 - e) Il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di **3 anni**.

ART.8
(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.
3. I soci posso farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una delega.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.9
(La convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e sul convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, e di quello preventivo se predisposto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dai soci che l'anno richiesto ai sensi del presente comma.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

F.V. T.C.B.A. S.L.L.F. B.M.
T.G. R.B.

ART.10
(L'Assemblea ordinaria)

1. La deliberazione dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) Elege e può revocare il presidente dell'Associazione;
 - b) Elege e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) Elege, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
 - d) Discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - e) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f) Discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
 - g) Ratifica l'ammissione dei nuovi soci;
 - h) Decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'esclusa la richieda ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

ART.11
(L'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita – sia in prima che in seconda convocazione – con la presenza di almeno tre/quattro degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) Modifica lo statuto;
 - b) Delibera in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - c) Scioglie l'Associazione e delibera relativamente alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole del $\frac{1}{4}$ dei soci.

ART.12
(Il Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre ad un massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di 3 anni, e rieleggibili.
2. Il consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto del Presidente.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, procede alla

F.V. T.C.B.A. S.L.L.F. B.M.
T.G. R.B.

compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'Assemblea.

5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primo non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

ART.13

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione e anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART.14

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in Collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3. i revisori partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.15

(Il Collegio dei Probiviri)

1. L'Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, che abbiano competenze ed esperienze in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi è l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio dura 3 anni, giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

F.V. T.C.-B.A. S.L.L.F. B.M.
T.G. R.B.

ART.16

(Le risorse economiche dell'Associazione)

1. Il patrimonio delle risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) Contributi e rimborsi corrisposte da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Entrate derivanti di attività commerciali e produttive marginali come da Decreto Ministero delle Finanze del 25 Maggio 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio
 - f) Beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - g) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 266/91.
2. L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati agli elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

ART.17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque da denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART.18

(Il bilancio)

1. L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, e disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

F.V. T.C.B.A S.L.L.F. B.M.

T.G. R.B.

ART.19
(Assicurazione dei volontari)

1. Tutti i soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART.20
(Convenzioni)

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART.21
(Dipendenti e collaboratori)

L'associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n.266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

ART.22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e approvata con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della legge 266/91.

ART.23
(Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

F. Antonelli *Bellio Antonio* *Liguori Gianni*
Infante Carlo *Selvato Luigi* *Bello Maria*
Uffero Gianna *Pino Paolo*

ART. 19
(Assicurazione del volontario)

Tutti i soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare la propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Atto registrato al n. 8527113
In data 11 giugno 2018
Totale versato € 1.000,00

Ufficio Territoriale di Nola
Il Direttore Territoriale

[Firma]

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione. L'opera di ogni convenzione è sostituita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21
(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 286/91 e successive modificazioni. I rapporti tra l'Associazione e i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a delibera dell'Assemblea Generale dei soci convocata in seduta straordinaria e approvata con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto. Esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in ambito o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della legge 286/91.

ART. 25
(Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.